



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Elisa **BORELLI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32802** del registro di Segreteria avente ad

oggetto il conto giudiziale n. **86627** dell'agente contabile MAZZUCCO

PATRIZIA del MINISTERO dell'INTERNO – Dipartimento della Pubblica

Sicurezza - Prefettura di Padova – Polizia di Stato Zona telecomunicazioni

“Veneto” - Periodo: 01/01/2023 – 31/12/2023, depositato il 31/05/2024,

con l'intervento del Ministero dell'Interno - Polizia di Stato - Zona

telecomunicazioni “Veneto”, a mezzo del suo Direttore Ing. Alan

Campanini;

Vista la relazione n. **65/2026** del 4 marzo 2026 del magistrato istruttore del

conto;

Visti le memorie depositate in giudizio in data 17 giugno 2026 dall'agente

contabile dall'Amministrazione e i relativi allegati;

	Esaminati gli atti di causa;	
	Uditi , nella pubblica udienza del 9 luglio 2026 - celebrata con l’assistenza	
	del dott. Stefano Mizgur e data per letta la relazione del giudice relatore,	
	Cons. Roberto Angioni - l’agente contabile, il rappresentante	
	dell’Amministrazione e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo.	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 65/2026 del 4 marzo 2026 il magistrato istruttore del	
	conto giudiziale n. 86627 reso dall’agente contabile MAZZUCCO	
	PATRIZIA del MINISTERO dell’INTERNO – Dipartimento della Pubblica	
	Sicurezza - Prefettura di Padova – Polizia di Stato Zona telecomunicazioni	
	“Veneto” - Periodo: 01/01/2023 – 31/12/2023, depositato il 31/05/2024,	
	dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al	
	Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	a) il conto in esame - relativo alla gestione dei materiali R.E.M.A. per	
	l’esercizio 2023 - riporta la sottoscrizione dell’agente, il visto di regolarità	
	contabile ed amministrativa del Dirigente dell’Ufficio Centrale del Bilancio	
	presso il Ministero dell’Interno – Ufficio II ed è stato parificato	
	dall’Amministrazione;	
	b) l’agente contabile ha provveduto a redigere il conto, composto dal	
	“Registro analitico riassuntivo per debito di custodia” e il “Riepilogo per	
	conto debito di custodia”, secondo le disposizioni elaborate da una	
	Commissione appositamente incaricata di adottare misure organizzative	
	finalizzate “a tenere distinte le movimentazioni di materiale detenuto presso	
	il magazzino della Zona Telecomunicazioni (debito di custodia), da quelle	
	2	

	<i>relative al materiale destinato al funzionamento degli uffici (debito di vigilanza)”;</i>	
	c) l’esame del conto ha evidenziato che in adesione alle predette regole organizzative la consistenza dei beni in custodia non è rappresentata come un’autonoma voce di rimanenza finale, ma è ricostruita per differenza tra i beni in custodia e vigilanza e i beni in vigilanza poiché nei prospetti generati dal sistema gestionale in uso non è riprodotto in modo lineare lo schema tipico fondato su carico – scarico – rimanenze, ma vengono utilizzate categorie composite (“scarico + vigilanza” e “custodia” quale differenza aritmetica, ecc.);	
	d) la definizione delle diverse categorie di beni - in contrasto con il presupposto dell’autosufficienza rappresentativa del conto – ha richiesto nel corso dell’istruttoria l’intervento chiarificatore dell’Amministrazione, la quale ha esplicitato - in ragione della normativa speciale che regola la gestione dei materiali della Polizia di Stato - di non ritenersi vincolata al rispetto delle previsioni di cui al D.P.R. n.254/2002, a dispetto del fatto che l’Ufficio Centrale di Bilancio avesse a suo tempo già manifestato l’esigenza di conformare il tracciato contabile allo schema ivi delineato, fondato sulla distinzione tra carico, scarico e rimanenze e sulla rappresentazione analitica delle variazioni in termini di quantità e valore.	
	2. Tanto premesso, venivano sottoposte all’attenzione del Collegio le seguenti questioni:	
	a) se l’utilizzo di categorie contabili non perfettamente coincidenti con la tripartizione carico-scarico-rimanenze, la ricostruzione dei beni in custodia mediante metodo differenziale e l’assenza di una differenza strutturale	
	3	

	originaria tra beni soggetti a debito di custodia e beni soggetti a debito di	
	vigilanza, siano idonee a incidere sull'ammissibilità del conto ai sensi	
	dell'art. 140 c.g.c. ovvero integrino irregolarità ai sensi dell'art.145 c.g.c.	
	ovvero, ancora, debbano essere qualificate come irregolarità attinenti ai	
	profili organizzativi, riconducibili alla struttura del modello gestionale	
	centralizzato e, come tali, non incidenti sull'ammissibilità del singolo conto,	
	ma suscettibili di segnalazione all'Amministrazione competente ai fini	
	dell'adeguamento del sistema;	
	b) se il d.P.R. n. 254/2002 risulti applicabile alla gestione dei materiali della	
	Polizia di Stato, in rapporto alla disciplina di cui al d.P.R. n. 417/1992, attesa	
	la diversa posizione espressa dall'Amministrazione e i rilievi già formulati	
	dall'Ufficio Centrale del Bilancio.	
	3. In data 17 giugno 2026, la Polizia di Stato, depositava agli atti del giudizio	
	la memoria difensiva dell'agente contabile e proprie note, corredate di	
	allegati, quest'ultime contenenti le precisazioni acquisite dalla Direzione	
	Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale,	
	3.1 L'agente contabile osservava ed eccepiva nel dettaglio quanto segue:	
	a) il conto giudiziale, nei suoi vari registri e allegati di cui si compone –	
	estrapolati su disposizione dell'Amministrazione dal sistema gestionale in	
	uso - riportava tutte le indicazioni di cui all'art.626 del R.D. n.827/1924 e	
	riportava la reale e puntuale verifica di tutti i beni in custodia, considerando	
	la giacenza in magazzino e il relativo valore, a dispetto della contestazione	
	che tali dati siano ricavati mediante operazioni differenziali;	
	b) quanto al passaggio di consegne, il cui verbale risulta privo della firma di	
	un funzionario dell'amministrazione, si evidenziava che in ogni caso,	
	4	

	considerata la gerarchizzazione della struttura operativa, il Direttore	
	coordina, sovrintende e vigila sull’operato dei propri dipendenti, che nel caso	
	di specie ha verificato le relative operazioni dalle quali risulta anche la	
	regolarità sostanziale del conto;	
	c) in merito all’applicabilità del D.P.R. n.254/2002, si rimandava all’art.2,	
	comma 1, del medesimo testo normativo che in via di eccezione prevedeva	
	l’esclusione della sua operatività per le amministrazioni dotate di autonomia	
	amministrativa e contabile.	
	3.2 Con “memoria integrativa”, l’Amministrazione segnalava invece quanto	
	segue:	
	a) in riferimento alla presunta non conformità dei modelli utilizzati	
	dall’Amministrazione, quelli attualmente in uso – adottati secondo le	
	indicazioni condivise con l’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero	
	dell’Interno - rispecchiano le previsioni dell’art.626 R.D. n.827/1924 e la	
	classificazione dei materiali è effettuata secondo le categorie e le	
	nomenclature stabilite dell’Amministrazione;	
	b) quanto al metodo differenziale per il calcolo delle rimanenze dei beni in	
	custodia e dei loro valori, in realtà tale criterio era utilizzato unicamente a	
	riscontro dei calcoli già autonomamente effettuati dall’Amministrazione,	
	come si evince dal “Registro analitico riassuntivo per debito di custodia”,	
	ove il valore “custodia” emerge come voce autonoma ricavata dalla somma	
	delle consistenze, verificate puntualmente, di ogni singola tipologia di bene	
	moltiplicate per il relativo valore economico;	
	c) con riferimento al verbale di passaggio di consegne, pur riscontrandosi la	
	mancata partecipazione di un funzionario dell’Amministrazione, diversi atti,	
	5	

	antecedenti e successivi, a firma di uno o più funzionari	
	dell'Amministrazione, attestano la conformità e la correttezza dei valori	
	dichiarati nel relativo verbale e peraltro gli esiti di ulteriori attività di	
	controllo non hanno riscontrato irregolarità sui valori contabili riportati nella	
	documentazione analizzata;	
	d) il D.P.R. 254/2002 non risulta applicabile all'Amministrazione della	
	Pubblica Sicurezza, come espressamente previsto dall'art.2 del medesimo	
	regolamento, il quale dispone, al comma 1, l'esclusione delle	
	amministrazioni <i>"...omissis...dotate di autonomia amministrativa e</i>	
	<i>contabile, nonché degli organismi appartenenti alle Forze armate, di polizia</i>	
	<i>e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali vigono appositi</i>	
	<i>regolamenti...omissis"</i> .	
	5. All'udienza odierna, presenti l'agente contabile e i rappresentanti	
	dell'Amministrazione, le parti concludevano come da separato verbale.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	6. In via assolutamente preliminare, il Collegio ritiene opportuno e	
	necessario evidenziare che la funzione del giudizio di conto consiste	
	nell'accertamento in sede processuale della regolarità dei conti giudiziali resi	
	da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici, con lo scopo	
	di verificare la regolarità delle gestioni pubbliche e, in senso lato, il corretto	
	utilizzo del denaro e dei beni della comunità.	
	Tale giudizio non ha dunque ad oggetto, se non solo indirettamente e in via	
	meramente eventuale, l'operato dell'agente stesso e i profili attinenti a sue	
	possibili responsabilità.	
	Sul punto, questa stessa Sezione ha avuto modo più volte di affermare (<i>ex</i>	
	6	

	<i>plurimis</i> , Corte dei conti Sez. Veneto n. 28/2023), che le gestioni non solo	
	devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività gestoria	
	siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo,	
	con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell'ente, ma	
	anche che ciò debba emergere <i>in primis</i> dal conto reso e sottoposto al	
	giudizio dinanzi alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti: il conto, cioè, deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di	
	gestione, i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell'art. 140, comma	
	2, c.g.c.). Al contempo, la forma del conto e i relativi contenuti debbono	
	essere coerenti con questa finalità.	
	In questo senso, l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza	
	sulla forma non può costituire un mezzo per derogare o eludere l'obbligo di	
	rendicontazione e, sotto il profilo contenutistico, quello della completa e	
	idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. Sez. Piemonte, n.	
	144/2011, Sez. Calabria, n. 122/2022).	
	Da quanto sopra consegue che l'assenza di ammanchi, pur riscontrabile	
	all'esito dell'analisi di un conto giudiziale, o il mero rispetto di regole	
	interne all'Amministrazione da parte dell'agente contabile, non possono	
	certamente escludere l'accertamento dell'irregolarità del conto laddove lo	
	stesso - come si verifica nel caso di specie - non sia idoneo a integrare i	
	presupposti di chiarezza e intellegibilità per il cui soddisfacimento il	
	legislatore ha individuato precisi obblighi di legge e laddove gli stessi	
	risultino violati, pur nell'ambito di un comportamento dell'agente contabile	
	conforme alle prassi amministrative in uso.	
	7. Venendo al merito delle odierne contestazioni di irregolarità, il Collegio	
	7	

	osserva, <i>in primis</i> , che il presente giudizio impone di risolvere la questione -	
	posta tanto dalla relazione di irregolarità, quanto dalle difese dell’agente	
	contabile e dalla stessa Amministrazione – della possibilità della disciplina	
	speciale adottata dal Ministero dell’Interno di derogare alle previsioni di cui	
	alla disciplina del D.P.R. n.254/2002 (“ <i>Regolamento concernente le gestioni</i>	
	<i>dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato</i> ”)	
	relativamente alle modalità di redazione del conto del consegnatario di beni.	
	Al riguardo sia l’agente contabile che l’Amministrazione ritengono che l’art.	
	2 del predetto Regolamento, nel prevedere che “ <i>Le norme del presente</i>	
	<i>regolamento si applicano ai consegnatari ed ai cassieri delle</i>	
	<i>amministrazioni dello Stato con esclusione di quelle dotate di autonomia</i>	
	<i>amministrativa e contabile, nonché degli organismi appartenenti alle Forze</i>	
	<i>armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali</i>	
	<i>vigono appositi regolamenti e nei limiti di quanto disciplinato dai</i>	
	<i>regolamenti stessi</i> ”, legittimerebbe la possibilità di apportare deroghe alla	
	disciplina generale relativamente alle categorie e alle nomenclature dei beni	
	(che potrebbero essere quelle stabilite dall’Amministrazione) così come pure	
	al metodo da utilizzarsi per la definizione e quantificazione dei beni in	
	custodia (calcolati nel caso di specie mediante calcolo differenziale delle	
	rimanenze, cioè detraendo, dal totale dei beni in carico, quelli scaricati e	
	quelli in vigilanza e non invece secondo le categorie “tradizionali” <i>carico –</i>	
	<i>scarico – rimanenze</i> e mediante l’adeguamento analitico di tali categorie	
	come previsto dall’art.23 del D.P.R. n.254/2002).	
	Con riferimento a tale ultimo profilo, nel dettaglio, l’Amministrazione ha	
	chiarito nelle sue memorie che il metodo differenziale – confacente alle	
	8	

	esigenze operative e gestionali dell'Amministrazione - sarebbe utilizzato	
	unicamente a riscontro dei calcoli già autonomamente effettuati	
	dall'Amministrazione in altra documentazione.	
	8. Così definita la principale tematica su cui si incentrano le deduzioni delle	
	parti, ritiene il Collegio che la prevista autonomia regolamentare di cui	
	all'art.2 del DPR n. 254/2002 non possa coinvolgere e riguardare i profili	
	oggi controversi, i quali, invece, non possono che essere regolati dalla	
	disciplina di legge venendo in considerazione profili di carattere generale,	
	quali, appunto, le modalità di compilazione del conto giudiziale e le	
	categorie da utilizzare per la compilazione del conto.	
	8.1 Al riguardo occorre considerare, prima di tutto, che l'art.35, comma 3,	
	del R.D. n.1214/1934 - testo normativo di rango primario espressamente	
	richiamato dall'art.52 del D.P.R. n.417/1992 (<i>"Regolamento di</i>	
	<i>amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica</i>	
	<i>sicurezza"</i>) ai fini dell'attività di controllo giudiziale dei conti – dispone che	
	<i>"Con decreti Reali promossi dal Ministro delle finanze di concerto col</i>	
	<i>Ministro della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei</i>	
	<i>conti sono determinati i magazzini da assoggettare a riscontro, i modi con i</i>	
	<i>quali si deve prepararne pei singoli servizi, l'applicazione, i documenti che</i>	
	<i>si devono trasmettere alla Corte, acciocché il riscontro effettivo possa</i>	
	<i>regolarmente funzionare per ciascuna delle amministrazioni entro un</i>	
	<i>biennio dalla data del decreto rispettivo"</i> .	
	8.2 La richiamata disciplina, avente valore di legge, trova il proprio	
	contenuto operativo, per quanto qui rileva, nella generale previsione	
	dell'art.616 del Regolamento adottato con R.D. n.827/1924 (<i>"Il conto</i>	
	9	

	<i>lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con</i>	
	<i>la evidenziazione delle eventuali perdite;</i>	
	<i>le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o</i>	
	<i>della gestione”.</i>	
	Tale ultima disposizione, dunque, ben lungi dal costituire un'autonoma	
	previsione del regolamento adottato con D.P.R. n.254/2002 – come tale	
	derogabile da parte delle Amministrazioni dotate di autonomia organizzativa	
	e contabile ai sensi del comma 2 dello stesso testo normativo – costituisce	
	semplicemente chiarificazione e rimodulazione lessicale di disposizioni di	
	legge e principi, di carattere generale, rispetto alle quali l'art.2 citato non può	
	esplicare la propria efficacia derogatrice (<i>rectius</i> , di autorizzazione alla	
	deroga da parte dell'Amministrazione).	
	8.4 Tanto ricostruito in termini dogmatici, alla medesima conclusione non	
	può che giungersi sulla base della semplice considerazione di carattere	
	logico che la verifica giudiziale dei conti degli agenti contabili è prevista in	
	via generale per tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti territoriali,	
	e che il contenuto del conto giudiziale (per tutte le diverse categorie di agenti	
	contabili, non solo dei consegnatari dei beni), anche solo per un'esigenza di	
	praticità operativa, è stato disciplinato dal legislatore mediante fonti di	
	carattere primario secondo moduli, modelli e prospetti predefiniti, i quali	
	devono consentire di addivenire alla celere verifica dei riscontri contabili.	
	Come tali, essi non sono suscettibili di essere derogati da disposizioni di	
	carattere regolamentare, le quali, tantomeno, possono importare la necessità	
	che il Giudice contabile, nell'ambito dell'attività di verifica giudiziale dei	
	conti, sia tenuto a effettuare estrapolazioni o elaborazioni di dati contabili	
	11	

	che il passaggio di consegne risulta avvenuto in violazione delle prescrizioni	
	di cui all'art. 182, comma 2 del R.D. n. 827/1924 che così dispone: <i>“Siffatte</i>	
	<i>operazioni compionsi dai funzionari che, a norma degli speciali regolamenti</i>	
	<i>di ciascuna amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali consegne,</i>	
	<i>ed in contraddittorio del contabile che assume il servizio e di quello che</i>	
	<i>cessa o del suo legale rappresentante”.</i>	
	La presenza di un soggetto terzo, funzionario dell'Amministrazione, al	
	momento del passaggio di consegne tra agente cessante e agente subentrante,	
	non costituisce mero adempimento formale, in quanto la sua sottoscrizione	
	del relativo verbale è prevista al fine di verificare fattivamente la correttezza	
	dei dati indicati nel verbale di passaggio di consegne a tutela di entrambi i	
	soggetti coinvolti, determinando sia l'effetto liberatorio dalle incombenze e	
	dalle responsabilità della gestione da parte dell'agente cessante, sia	
	l'accertamento della regolare assunzione degli obblighi gestionali e delle	
	relative condizioni, da parte dell'agente subentrante.	
	Tali effetti, costituendo l'effetto di un modulo legale a tal fine previsto	
	dall'ordinamento in occasione dell'ultima gestione dell'agente contabile, non	
	possono essere raggiunti mediante verifiche di diversa natura che ad altri fini	
	- ad esempio di mera rendicontazione amministrativa - possano essere	
	effettuate da parte della stessa Amministrazione.	
	11. Alla luce delle irregolarità sopra esaminate, il conto in esame non può	
	essere approvato e l'agente non può essere ammesso a discarico, pur non	
	riscontrandosi criticità di carattere sostanziale né ammanchi nella gestione.	
	12. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del	
	procedimento e dell'assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle	
	13	

